



ORDINANZA N. 31 /2018

**IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL  
MAR TIRRENO CENTRALE**

**VISTA:** la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D.Lgs. n.169/2016;

**VISTO:** l'art. 7, comma 1 del menzionato D.Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;

**VISTO** l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D.Lgs. n.169/2016;

**VISTO** il D.M. n.423 del 5.12.16 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

**VISTO** il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli) e successive modifiche e integrazioni;

**VISTA** l'ordinanza della Capitaneria di Porto di Napoli n. 40/82 relativa alle aree destinate alla demolizione navale nel porto di Napoli;

**VISTA** la Delibera Comitato Portuale n.11 del 26.6.2009 relativa alla modifica della citata ordinanza e finalizzata all'individuazione della banchina n. 32 quale area in cui consentire l'effettuazione delle demolizioni e riparazioni navali per soggetti non concessionari;

**VISTI** gli artt. n.6 lett. a) e n.8 comma 3 lett. h) della L.84/94;

**VISTO** il Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n.272;

**VISTA** l'ordinanza n.21 in data 16.07.2018 con la quale è stata disciplinata la destinazione prioritaria della banchina n.32 del porto di Napoli;

**RITENUTO** opportuno apportare alcune modifiche all'ordinanza sopracitata tali da ancor più ottimizzare e consentire un più proficuo utilizzo pubblico della stessa;

**SENTITA** la Capitaneria di porto di Napoli nel corso della riunione in data 12 Settembre 2018.



## ORDINA

### Art.1

La banchina del molo 32 è destinata prioritariamente all'attività di demolizione e riparazione navale così come di seguito indicato:

- a) Il tratto di banchina di mtl.120 e la relativa area retrostante compresa tra la progressiva 180 dalla radice della banchina 32 fino all'angolo di testata del predetto molo è destinato in via prioritaria alle imprese esercenti attività di demolizione navale che non siano già concessionarie di aree di banchina in ambito portuale ed esercitino tale attività nel porto di Napoli giusta autorizzazione ex art. 68 c.n. rilasciata dall'A.d.S.P;
- b) Il tratto di banchina di mtl.180 e la relativa area retrostante compresa tra la radice della banchina 32 fino alla progressiva 180 è destinato in via prioritaria alle imprese esercenti l'attività di riparazione navale (carpenteria navale, meccanica e riparazione apparecchiature e sistemi di bordo ecc.), intesi quali soggetti che non siano già concessionari di aree di banchina/bacini/scali di alaggio in ambito portuale ed esercitino l'attività di riparazione navale nel porto di Napoli giusta autorizzazione ex art. 68 c.n. rilasciata dall'A.d.S.P..
- c) Il tratto di banchina di cui al punto b), nei primi 70 mtl. dalla radice, deve essere lasciato libero per le attività connesse allo scalo in concessione posto in radice del citato molo – il soggetto esercente dette attività può richiedere l'ormeggio per lavori presso il predetto tratto di banchina – tale ipotesi è disciplinata per analogia dal seguente art.2;
- d) In caso di inutilizzo totale o parziale della banchina per le attività di cui sopra, la stessa potrà essere utilizzata per altre attività, come, ad esempio soste notturne o inoperative per brevi periodi.

### Art.2

Sia le imprese esercenti attività di demolizione navale di cui al punto a) del precedente articolo, sia le imprese esercenti attività di riparazione navale di cui al punto b) del precedente articolo devono richiedere, almeno 5 gg. prima dell'esecuzione dei lavori, l'utilizzo della banchina producendo istanza all'Autorità di Sistema Portuale affinché valuti eventuali concorrenze di istanze secondo le modalità di seguito indicate e rilasci l'autorizzazione all'utilizzo della banchina. Le istanze dovranno essere trasmesse alla pec istituzionale della A.d.S.P. e dovranno contenere le seguenti informazioni:



- dati identificativi nave (lunghezza, pescaggio ecc..)
- tempo di permanenza all'ormeggio per lavori;
- piano dei lavori da eseguire;
- ditte che verranno impegnate con l'indicazione dell'impresa capocommessa e delle imprese subappaltatrici;
- numero stimato di maestranze impegnato.

A seguito dell'autorizzazione dovrà essere prodotto il documento di valutazione dei rischi.

La A.d.S.P. si riserva di richiedere ulteriori documentazioni o informazioni relative alla nave ed ai lavori da effettuare.

Tutto quanto sopra, fermo restando le valutazioni tecniche di sicurezza della navigazione dell'Autorità Marittima.

### Art.3

Qualora pervengano più istanze di utilizzo delle aree di banchina per il medesimo periodo o per periodi parzialmente coincidenti, la A.d.S.P. promuoverà un primo incontro tra le imprese richiedenti finalizzato ad individuare ipotesi di cronoprogramma lavori che riescano a soddisfare le esigenze dei concorrenti.

Qualora dopo tale esperimento permanga una condizione di concorrenza, verrà data preferenza alla impresa che, dall'esame della documentazione/dichiarazioni prodotte, risulti avere un punteggio maggiore applicando i parametri di seguito indicati:

- Numero di maestranze impiegate anche da ditte subappaltatrici in termini di ore lavoro: da 1 unità a 10 unità punti 1, da 11 unità a 20 unità punti 2, da 20 unità in poi punti 3.
- Giorni di utilizzo della banchina: fino a sette gg. punti 1, da otto gg. a 30 gg. punti 2, da 31 gg. a 60 gg. punti 3, da 61 gg. a mesi 3 punti 0.
- Giorni di precedente utilizzo della banchina negli ultimi 12 mesi: fino a sette gg. punti 4, da otto gg. a 30 gg. punti 3, da 31 gg. a 60 gg. punti 2, da 61 gg. a mesi 3 punti 0.

Non verranno rilasciate autorizzazioni superiori a mesi 3 eventuali proroghe a quelle rilasciate non potranno essere concesse più di una volta e comunque non dovranno superare nella totalità i 3 mesi.

### Art.4

I contravventori alla presente ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose che possano derivare dallo svolgimento dei lavori di cui alla presente ordinanza, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, della violazione dell'art. 1174 del codice della navigazione.



### Art.5

E' fatto obbligo a chiunque spetta di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza, che entra in vigore a decorrere dalla data odierna e abroga l'ordinanza n.21 in data 16.07.2018 citata in premessa, nonché ogni disposizione in tema emanata in precedenza in difformità con la presente.

Napoli, li 01.10.2018

**IL PRESIDENTE**  
Dr. Pietro SPIRITO